

del 10 maggio 2025



Storico riconoscimento della rappresentanza sindacale alla dirigenza SIULP e SIULP-FD protagonisti del cambiamento

Grazie all'impegno costante e pluriennale del SIULP, che si è battuto con determinazione per il pieno riconoscimento dei diritti sindacali delle figure dirigenziali, si raggiunge oggi un traguardo storico per il Comparto Sicurezza e Difesa. Il Senato ha finalmente convertito in legge il Decreto-Legge n. 25 del 14 marzo 2025, che sancisce in modo chiaro e inequivocabile il diritto alla rappresentanza sindacale anche per i dirigenti della Polizia di Stato. Si tratta di un passaggio fondamentale che apre finalmente la strada all'avvio delle trattative per il primo, attesissimo contratto della dirigenza.

Per il SIULP e il SIULP-FD, questo rappresenta non solo la vittoria di una battaglia sindacale, ma soprattutto il riconoscimento pieno delle ragioni che da sempre abbiamo portato avanti: affermare i diritti specifici della dirigenza della Polizia di Stato, valorizzandone il ruolo centrale, le responsabilità peculiari e la funzione unica che essa svolge come Autorità di Pubblica Sicurezza. In uno Stato democratico come il nostro, dove la sicurezza interna è affidata a una Forza di Polizia a ordinamento civile, il rafforzamento della dirigenza e il suo coinvolgimento attivo nei processi contrattuali rappresentano una garanzia per la tutela delle istituzioni e dei cittadini.

Non c'è più alcun motivo per ulteriori rinvii. Il nostro impegno sarà quello di sollecitare immediatamente, non appena la legge sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la convocazione del tavolo delle trattative. È giunto il momento di dare concretezza a un diritto atteso da troppo tempo, affinché i dirigenti della Polizia di Stato possano finalmente avere un contratto che ne riconosca il valore, la specificità e la funzione strategica per la sicurezza del Paese, ma anche come lavoratori.

Equo Indennizzo: fonti, natura e importi

L'istituto giuridico dell'equo indennizzo ha fonte legislativa. Esso fu introdotto nel nostro ordinamento, a favore degli impiegati dello Stato, dall'art. 68 del DPR n. 3/1957 il quale dispone che: "quando un'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio l'impiegato ha diritto, oltre ai normali assegni ed indennità, anche ad un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita, costituito dalla corresponsione di una somma di denaro una tantum collegata alla retribuzione dell'avente diritto al momento della presentazione della domanda e alla gravità dell'infermità subita".

L'equo indennizzo ha, dunque, come presupposto non l'infermità in quanto tale ma la perdita dell'integrità fisica, cioè un danno permanente nella psiche o nel fisico del dipendente. Può, quindi, verificarsi che riconosciuta la presenza dell'infermità e la sua dipendenza da causa di servizio, non sia attribuito alcun equo indennizzo per mancanza di un'apprezzabile menomazione dell'integrità fisica.

Ai sensi dell'art.2, comma 3 del DPR 29 ottobre 2001 n. 461, la domanda d'equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento, entro il termine di dieci giorni, dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio.

In quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta d'equo indennizzo.

La richiesta d'equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, in seguito ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e sue successive modificazioni.

La domanda d'equo indennizzo deve essere, in ogni caso, presentata non oltre il termine di 6 mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione.

Il Calcolo

QUALIFICA : Ispettore Superiore, parametro 137,50

DATA ISTANZA : Anno 2025

PUNTO PARAMETRALE : € 195,50 annui lordi (DPR 24 marzo 2025 n.53)

STIPENDIO : € 26.881,25 Importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda (Art. 22 comma 27 L 724/1994)
X 2 = € 53.762,50

Categorie		%
1	€ 53.762,50	100%
2	€ 49.461,50	92%
3	€ 40.321,88	75%
4	€ 32.795,13	61%
5	€ 23.655,50	44%
6	€ 14.515,88	27%
7	€ 6.451,50	12%
8	€ 3.225,75	6%
Tab. B	€ 1.612,88	3%

legge
662/1996

RICONOSCIMENTO : 7 Categoria Tabella A					
	€	6.451,50		€	6.451,50
	Riduzioni		E.I. Percepiti		
età + 50	25%	€ 4.838,63	€ 1.350,00	€ 3.488,63	con riduzione
età + 60	50%	€ 3.225,75		€ 1.875,75	con riduzione
Pensione	50%	€ 3.225,75		€ 1.875,75	con riduzione

L'età : è quella al momento dell'evento dannoso o, laddove tale momento non sia individuabile con esattezza si considera l'età al momento della presentazione della domanda di equo indennizzo o di dipendenza di causa di servizio

Regime Tributario : L'equo indennizzo ha natura risarcitoria per un danno sofferto a causa di servizio, e come tale non è assoggettabile alla tassazione sulle persone fisiche

D.P.R. 1092/1973 - Articolo 144. Recupero dell'equo indennizzo : Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questa.

Tabella A annessa al del DPR 30 dicembre 1981, n 834 s.m.i.	
CATEGORIA	MISURA
1°	due volte l'importo parametrico alla data della domanda
2°	92% importo della prima categoria
3°	75% importo della prima categoria
4°	61% importo della prima categoria
5°	44% importo della prima categoria
6°	27% importo della prima categoria
7°	12% importo della prima categoria
8°	06% importo della prima categoria
Menomazione della integrità fisica di cui alla tab. B	03% importo della prima categoria

CALCOLO EQUO INDENNIZZO											
Punto parametrico = € 195,50 euro annui			CAUSA DI SERVIZIO CATEGORIA RICONOSCITA								
Qualifica	parametro	IMPORTO Annuo	1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	B
Commissario Capo	150,50	€ 29.422,75	€ 58.845,50	€ 54.137,86	€ 44.134,13	€ 35.895,76	€ 25.892,02	€ 15.888,29	€ 7.061,46	€ 3.530,73	€ 1.765,37
Commissario	148,00	€ 28.934,00	€ 57.868,00	€ 53.238,56	€ 43.401,00	€ 35.299,48	€ 25.461,92	€ 15.624,36	€ 6.944,16	€ 3.472,08	€ 1.736,04
Vice Commissario	136,75	€ 26.734,63	€ 53.469,25	€ 49.191,71	€ 40.101,94	€ 32.616,24	€ 23.526,47	€ 14.436,70	€ 6.416,31	€ 3.208,16	€ 1.604,08
Sostituto Commissario "Coordinatore"	148,00	€ 28.934,00	€ 57.868,00	€ 53.238,56	€ 43.401,00	€ 35.299,48	€ 25.461,92	€ 15.624,36	€ 6.944,16	€ 3.472,08	€ 1.736,04
Sostituto Commissario	143,50	€ 28.054,25	€ 56.108,50	€ 51.619,82	€ 42.081,38	€ 34.226,19	€ 24.687,74	€ 15.149,30	€ 6.733,02	€ 3.366,51	€ 1.683,26
Ispettore Superiore 8 anni QLF	140,00	€ 27.370,00	€ 54.740,00	€ 50.360,80	€ 41.055,00	€ 33.391,40	€ 24.085,60	€ 14.779,80	€ 6.568,80	€ 3.284,40	€ 1.642,20
Ispettore Superiore	137,50	€ 26.881,25	€ 53.762,50	€ 49.461,50	€ 40.321,88	€ 32.795,13	€ 23.655,50	€ 14.515,88	€ 6.451,50	€ 3.225,75	€ 1.612,88
Ispettore Capo	133,50	€ 26.099,25	€ 52.198,50	€ 48.022,62	€ 39.148,88	€ 31.841,09	€ 22.967,34	€ 14.093,60	€ 6.263,82	€ 3.131,91	€ 1.565,96
Ispettore	131,00	€ 25.610,50	€ 51.221,00	€ 47.123,32	€ 38.415,75	€ 31.244,81	€ 22.537,24	€ 13.829,67	€ 6.146,52	€ 3.073,26	€ 1.536,63
Vice Ispettore	124,75	€ 24.388,63	€ 48.777,25	€ 44.875,07	€ 36.582,94	€ 29.754,12	€ 21.461,99	€ 13.169,86	€ 5.853,27	€ 2.926,64	€ 1.463,32
Sovrintendente Capo "Coordinatore"	131,00	€ 25.610,50	€ 51.221,00	€ 47.123,32	€ 38.415,75	€ 31.244,81	€ 22.537,24	€ 13.829,67	€ 6.146,52	€ 3.073,26	€ 1.536,63
Sovrintendente Capo 4 anni QLF	125,75	€ 24.584,13	€ 49.168,25	€ 45.234,79	€ 36.876,19	€ 29.992,63	€ 21.634,03	€ 13.275,43	€ 5.900,19	€ 2.950,10	€ 1.475,05
Sovrintendente Capo	124,25	€ 24.290,88	€ 48.581,75	€ 44.695,21	€ 36.436,31	€ 29.634,87	€ 21.375,97	€ 13.117,07	€ 5.829,81	€ 2.914,91	€ 1.457,45
Sovrintendente	121,50	€ 23.753,25	€ 47.506,50	€ 43.705,98	€ 35.629,88	€ 28.978,97	€ 20.902,86	€ 12.826,76	€ 5.700,78	€ 2.850,39	€ 1.425,20
Vice sovrintendente	116,75	€ 22.824,63	€ 45.649,25	€ 41.997,31	€ 34.236,94	€ 27.846,04	€ 20.085,67	€ 12.325,30	€ 5.477,91	€ 2.738,96	€ 1.369,48
Assistente Capo "Coordinatore"	121,50	€ 23.753,25	€ 47.506,50	€ 43.705,98	€ 35.629,88	€ 28.978,97	€ 20.902,86	€ 12.826,76	€ 5.700,78	€ 2.850,39	€ 1.425,20
Assistente Capo 5 anni QLF	117,00	€ 22.873,50	€ 45.747,00	€ 42.087,24	€ 34.310,25	€ 27.905,67	€ 20.128,68	€ 12.351,69	€ 5.489,64	€ 2.744,82	€ 1.372,41
Assistente Capo	116,50	€ 22.775,75	€ 45.551,50	€ 41.907,38	€ 34.163,63	€ 27.786,42	€ 20.042,66	€ 12.298,91	€ 5.466,18	€ 2.733,09	€ 1.366,55
Assistente	112,00	€ 21.896,00	€ 43.792,00	€ 40.288,64	€ 32.844,00	€ 26.713,12	€ 19.268,48	€ 11.823,84	€ 5.255,04	€ 2.627,52	€ 1.313,76
Agente scelto	108,50	€ 21.211,75	€ 42.423,50	€ 39.029,62	€ 31.817,63	€ 25.878,34	€ 18.666,34	€ 11.454,35	€ 5.090,82	€ 2.545,41	€ 1.272,71
Agente	105,25	€ 20.576,38	€ 41.152,75	€ 37.860,53	€ 30.864,56	€ 25.103,18	€ 18.107,21	€ 11.111,24	€ 4.938,33	€ 2.469,17	€ 1.234,58

Nelle sentenze di merito pubblicate in banca dati, i dati personali degli interessati vanno riportati in chiaro

Le decisioni pubblicate nella banca dati delle sentenze di merito del Ministero della Giustizia (Banca Dati di Merito) devono contenere i dati personali degli interessati in chiaro, salvo specifiche eccezioni. A stabilirlo è il TAR Lazio con la sentenza n. 7625/2025, chiarendo che i dati possono essere anonimizzati soltanto in casi particolari, come i procedimenti riguardanti rapporti familiari, lo stato delle persone o i minori, oppure su disposizione specifica del giudice o su richiesta di una delle parti.

La scelta del Ministero di rimuovere sistematicamente ogni dato identificativo, comprese date e riferimenti giurisprudenziali, compromette, infatti, la comprensione del provvedimento, ostacolando l'accesso effettivo alla giurisprudenza e la possibilità di individuare gli orientamenti dei tribunali.

Il 1° dicembre 2023, il Ministero aveva dismesso l'Archivio giurisprudenziale nazionale sostituendolo, nell'ambito del PNRR, con due nuove banche dati: una riservata ai magistrati (Banca Dati di Merito), consultabile in chiaro, e un'altra accessibile al pubblico tramite SPID, CIE o CNS, ma pesantemente anonimizzata.

Proprio quest'ultima ha sollevato le maggiori criticità: per gli operatori del diritto risulta impossibile analizzare correttamente le pronunce, con il rischio concreto che gli avvocati, non cogliendo appieno il contesto della decisione, costruiscano argomentazioni giuridiche fuorvianti, con conseguenti danni per gli assistiti.

Il TAR ha, inoltre, rilevato l'irrazionalità del mantenere due sistemi paralleli, per di più quasi identici, sottolineando che ciò contrasta con il principio di buon uso delle risorse pubbliche.

L'amministrazione, ricordano i giudici, è tenuta a garantire l'accessibilità delle pronunce giurisdizionali attraverso soluzioni tecniche rispettose della normativa, ma non può sostituirsi ai giudici nel decidere se e cosa anonimizzare.

Resta da vedere se il Ministero della Giustizia impugnerà la decisione davanti al Consiglio di Stato.

Detenzione domiciliare per il padre condannato, se la madre è morta o non può farsi carico dei bambini

È costituzionalmente illegittimo il divieto di concedere al padre la detenzione domiciliare quando la madre sia deceduta o impossibilitata a occuparsi dei figli, ma questi possano essere affidati a terze persone. Non viola, invece, i principi costituzionali il diverso trattamento, stabilito dall'ordinamento penitenziario, per la donna e l'uomo condannati che abbiano figli di età non superiore a dieci anni ovvero gravemente disabili.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 52, depositata il 18 aprile 2025.

La questione era stata sollevata dai Tribunali di sorveglianza di Bologna e di Venezia. Il primo caso riguarda un detenuto che aveva chiesto di essere ammesso alla detenzione domiciliare per occuparsi dei suoi due bambini, che erano allo stato accuditi dalla loro sorella maggiore. Il secondo caso concerne invece l'analoga richiesta di un detenuto padre di un figlio gravemente disabile, che necessitava di continua assistenza da parte della madre.

La norma esaminata dalla Corte consente di disporre la detenzione domiciliare della madre condannata anche quando i figli siano affidati al padre. Invece, il padre che sia stato condannato può essere ammesso alla detenzione domiciliare soltanto ove risulti che la madre sia morta o comunque sia impossibilitata a prendersi cura dei figli, e non vi sia modo di affidarli a persona diversa dal padre.

Secondo i due tribunali, la differenza di trattamento tra padre e madre detenuto non consentirebbe di tutelare appieno gli interessi dei figli, privandoli indebitamente del rapporto con il padre. Inoltre, essa violerebbe il principio di eguaglianza tra sessi e all'interno del matrimonio, privilegiando irragionevolmente la posizione della madre rispetto a quella del padre. La Corte ha anzitutto riconosciuto una qualche distonia tra la legge esaminata e "lo stadio attuale del quadro ordinamentale, che – anche per effetto della mutata sensibilità sociale – tende ormai a riconoscere l'equivalenza delle due figure genitoriali rispetto ai compiti di cura, mantenimento ed educazione dei figli".

Tuttavia, la Consulta ha osservato che il legislatore ha ritenuto di apprestare un trattamento di particolare favore per il rapporto tra la madre condannata e il bambino in tenera età, muovendosi in consonanza con l'obbligo di proteggere la maternità stabilito dall'articolo 31 della Costituzione, oltre che con numerose raccomandazioni di diritto internazionale che mirano ad assicurare, per quanto possibile, la presenza della madre condannata accanto ai propri figli.

A far da sfondo a questa scelta normativa, che attua in maniera particolarmente pregnante i principi costituzionali in materia di pena, sta anche il limitato impatto della misura sulla popolazione carceraria complessiva, composta solo per il 4 per cento da detenute donne.

La Corte ha concluso che "la scelta compiuta dal legislatore di assicurare la presenza anche della madre condannata a una pena detentiva, pur laddove il padre sia in condizione di farsi carico della cura e dell'educazione del minore, è il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra l'interesse all'esecuzione della pena detentiva – e quindi della pretesa punitiva dello Stato – e l'interesse del minore alla relazione genitoriale". Verificherà poi il Tribunale di sorveglianza se il concetto di "impossibilità" della madre di prendersi cura del figlio possa essere esteso, in via interpretativa, anche a situazioni "in cui l'eccezionalità del carico connesso ai doveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte, in relazione ad esempio alle gravi patologie di cui il minore soffre e alle sue necessità di continua assistenza".

È invece lesiva degli interessi preminenti del minore la scelta legislativa di precludere al padre condannato l'accesso alla detenzione domiciliare anche quando la madre sia morta o comunque impossibilitata a provvedere alla cura dei figli minori, ma questi possano essere accuditi da terze persone. Così concepita, la norma impedisce infatti ai minori di fruire della relazione continuativa con almeno uno dei genitori, che in linea di principio deve essere loro assicurata. Resta peraltro fondamentale, anche in questo caso, la verifica da parte del Tribunale di sorveglianza che non vi sia pericolo di commissione di nuovi reati da parte del condannato, e che il ripristino della sua convivenza con i figli

minori, in alternativa rispetto all'affidamento di costoro a terze persone in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai loro interessi.
(Fonte: Corte Costituzionale).

Assegnazione vincitori del concorso interno per 959 posti da Vice Ispettore Valorizzazione delle professionalità acquisite

Riportiamo il testo della lettera inviata il 7 maggio 2025 all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. dalla Segreteria Nazionale:

“... A breve verranno disposte le assegnazioni dei 959 vincitori del concorso interno da Vice Ispettore riservato al personale del ruolo dei Sovrintendenti. La qualifica richiesta per la partecipazione alla procedura concorsuale presuppone evidentemente un pregresso articolato e consolidato percorso professionale che riteniamo debba essere riconosciuto e salvaguardato.

Logica vuole infatti che si eviti di disperdere competenze acquisite sprecando al contempo ulteriori risorse per la formazione nei diversi settori in cui verrebbero eventualmente inseriti i neo Ispettori.

Per perseguire tale finalità dovrebbe a nostro avviso non solo essere estesa la garanzia di permanenza nelle rispettive sedi, di cui beneficia una ridotta aliquota dei vincitori, ma andrebbe anche assicurato, per quanto più è possibile, il mantenimento dell'Ufficio presso cui i medesimi sono in atto effettivi.

Se è vero che, in linea di principio, tale criterio viene per lo più osservato, nelle precedenti occasioni si è registrata la tendenza a non assicurare questa continuità lavorativa per una consistente parte di operatori in servizio presso i Reparti Mobili ed i Reparti Prevenzione Crimine.

Con il risultato che, per non perdere la qualificante, e gratificante, posizione professionale ottenuta dopo lunghi anni di attesa, nella generalità dei casi si assiste ad una massiva rinuncia alla frequenza del corso. Un'opzione che stride con la successiva assegnazione di Ispettori provenienti dall'esterno che non di rado abbiamo avuto modo di osservare. E che non potrebbe trovare giustificazione in una presunta redistribuzione delle eccedenze verso realtà che accusano carenze nel ruolo, atteso che non consta vi siano articolazioni che vantano un sovraorganico di Ispettori.

Pare insomma che il governo di questo tipo di mobilità sia rimesso a valutazioni che sfuggono a principi di trasparenza e di ragionevolezza, suscitando più di qualche perplessità circa il rispetto dei requisiti di legittimità. Un'impressione, quella qui manifestata, che trova invero il sostegno di non isolate pronunce giurisprudenziali con le quali, per l'appunto, è stata espressa una ferma critica all'approssimativo ed opaco metodo seguito dall'Amministrazione.

Confidiamo allora che con la tornata di assegnazioni di cui siamo ad occuparci si possa assistere ad una virtuosa evoluzione dei modelli gestionali che meglio possano soddisfare il bilanciamento degli interessi in gioco, realizzando cioè una appropriata sintesi tra le esigenze di servizio e le aspettative di carriera del personale”.

Distintamente.

Bonus mobili 2025

Il bonus elettrodomestici è una nuova agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e pensata per aiutare le famiglie a sostituire i vecchi elettrodomestici con modelli più efficienti dal punto di vista energetico.

L'agevolazione è destinata a tutti i contribuenti, ma con delle condizioni più favorevoli per chi ha un reddito più basso (ISEE fino a 25.000euro). L'importo massimo che può essere scontato per ogni acquisto è di 200 euro, ma non si tratta di una detrazione fiscale, bensì di uno sconto diretto, che dovrebbe essere applicato già in fase di acquisto.

Il bonus non è legato alla ristrutturazione della casa, ma riguarda esclusivamente la sostituzione di elettrodomestici, come frigoriferi e lavatrici, con nuovi modelli più efficienti dal punto di vista energetico (classe B o superiore). Inoltre, chi usufruisce del bonus dovrà procedere anche con lo smaltimento dell'elettrodomestico vecchio, seguendo le stesse regole utilizzate per il bonus rottamazione TV.

Il bonus prevede uno sconto del 30% sul prezzo del nuovo elettrodomestico, con un massimo di 100 euro. Tuttavia, per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, l'importo sale fino a 200 euro. Le modalità precise per ottenere il bonus non sono ancora chiare, ma dovrebbero essere definite con un decreto attuativo. Si prevede che la procedura possa essere simile a quella già adottata per il bonus TV, con uno sconto in fattura applicato direttamente dal venditore. Per accedere al bonus, sarà probabilmente necessario dichiarare il proprio ISEE al momento dell'acquisto, per poter beneficiare dello sconto.

C'è anche la possibilità che la richiesta del bonus possa avvenire tramite un “click day”, cioè una finestra temporale limitata in cui fare domanda online. Sebbene questa modalità venga spesso utilizzata per agevolazioni con fondi limitati, non entusiasma molti, in quanto potrebbe causare problemi di accesso alla piattaforma, soprattutto se il numero di richieste sarà molto alto.

Alcoltest e avviso al difensore

Con la sentenza n. 47324 dello scorso 4 dicembre, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per una ragazza neopatentata che si era rifiutata di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico,

evidenziando come non avesse rilievo la circostanza che alla conducente non era stato fornito l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest.

Il Codice penale prevede che, in caso di invito del conducente a sottoporsi al test alcolemico, gli organi di Polizia Stradale, prima di procedere all'accertamento tecnico, devono avvertirlo della facoltà di farsi assistere da un difensore.

L'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ("Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore") infatti così recita: «Nel procedere al compimento degli atti indicati dall'art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia». Si tratta di una garanzia da adottare, in generale, ogni volta in cui si deve procedere a un atto urgente ed irripetibile nei confronti di un potenziale indagato. E siccome la guida in stato di ebbrezza potrebbe determinare un procedimento penale - qualora il livello di alcol nel sangue, rilevato dall'etilometro, dovesse essere superiore a 0.8 grammi per litro - ne deriva che, in caso di omissione dell'avviso, tutto il procedimento - e quindi anche le conseguenti sanzioni - è nullo. Nella fase di merito, l'interessato era stato assolto poiché l'illecito penale non poteva dirsi perfezionato, stante l'omesso avviso all'imputata di farsi assistere dal difensore.

Tuttavia, la Corte ha annullato la decisione di merito ritenuto che "non sussiste l'obbligo di avvisare il conducente di un veicolo a motore della facoltà di farsi assistere da un difensore - o da una persona di fiducia - per l'esecuzione dell'alcoltest in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento". L'avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. è volto a garantire che la presenza del difensore durante l'accertamento dello stato di ebbrezza (o di alterazione da sostanze psicotrope) assicuri che l'atto - a sorpresa e non ripetibile - sia effettuato nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Tale obbligo di avviso, tuttavia, viene meno in caso di rifiuto a compiere l'atto, poiché, in tale momento, risulta già integrato il reato ex art. 186, comma 7, D.Lgs. n. 285/1992".

L'occupazione abusiva di immobili

La legge italiana offre tre principali strumenti giuridici per fronteggiare l'occupazione abusiva: uno penale, uno civile e uno che riguarda la tutela immediata del possesso, ma solo entro limiti temporali molto ristretti.

Per quanto riguarda l'area penale, chi occupa arbitrariamente un'abitazione privata commette un reato. Oltre alla tradizionale violazione di domicilio e all'occupazione di terreni ed edifici (art. 614 del c.p. e art. 633 del c.p.), il Decreto Sicurezza ha introdotto un nuovo reato, ovvero l'art. 634-bis c.p., che punisce espressamente l'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Le sanzioni previste sono severe: da 2 a 7 anni di reclusione, soprattutto se l'intrusione è accompagnata da minacce, violenza o frodi.

L'art. 634-bis c.p. punisce una serie articolata di condotte legate all'occupazione illecita, non limitandosi alla semplice intrusione. Le situazioni che integrano il reato includono:

- l'impedimento al rientro del proprietario;
- l'inganno o l'abuso di fiducia per ottenere l'accesso;
- la cessione del bene occupato ad altri (es. subaffitto illecito);
- il concorso nell'occupazione da parte di terzi;
- il profitto economico derivante dalla gestione dell'occupazione (es. riscossione di somme per l'utilizzo abusivo).

Il reato si applica anche a pertinenze dell'abitazione, come garage, cantine o soffitte.

Il reato di cui all'art. 634-bis è procedibile a querela di parte; tuttavia, la procedibilità d'ufficio è prevista in due casi:

- quando la persona offesa è incapace per età o infermità;
- quando l'immobile è un bene pubblico o destinato a uso pubblico.

Una significativa novità consiste nell'introduzione di una causa di non punibilità per chi collabora con le autorità e libera spontaneamente l'immobile. L'obiettivo è incentivare la soluzione extragiudiziale e ridurre il ricorso alla forza pubblica. La rinuncia alla punizione è subordinata alla piena cooperazione con le indagini e alla tempestiva liberazione del bene.

La pena massima irrogabile è pari a 7 anni, il che consente l'impiego di intercettazioni telefoniche, ambientali e informatiche, strumenti che rafforzano la capacità investigativa dello Stato, soprattutto quando l'occupazione è parte di una rete organizzata.



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 19/2025 del 10 Maggio 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia